REGOLAMENTO (CEE) N. 421/88 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1808/87, che fissa i prezzi di riferimento del granturco ibrido e del sorgo ibrido destinati alla semina per la campagna di commercializzazione 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 [1], relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 [2], in particolare l'articolo 15,

considerando che, con effetto dal 1° gennaio 1988, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo sia ai requisiti della tariffa doganale comune, sia ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa che figurano nel regolamento (CEE) n. 1808/87 della Commissione [3] sulla base della terminologia della nomenclatura combinata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo I del regolamento (CEE) n. 1808/87, i termini « di cui alle sottovoci 10.05 A I, 10.05 A II, 10.05 A III e 10.07 C I della tariffa doganale comune » sono sostituiti dai seguenti « di cui alle sottovoci NC 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15 e 1007 00 10 ».

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1808/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 376 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 21.

ALLEGATO

(ECU/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzi di riferimento
	Granturco :	
	– destinato alla semina :	
	– – ibrido (1) :	
1005 10 11	– – – ibrido doppio e ibrido top cross	95
1005 10 13	– – – ibrido a tre vie	110
1005 10 15	– – – ibrido semplice	235
	Sorgo a grani :	
1007 00 10	– ibrido destinato alla semina	135

(1) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.